




Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma

SEMINARIO

Il Regolamento di Disciplina della Gestione del Rumore Ambientale sul Territorio di Roma Capitale

10 gennaio 2020



da Dani Sperling, *Soundsclapes*, video, 1996

Il caso di Roma Pianificazione, Prevenzione e Contenimento Una Gestione Integrata

Ing. Guido Carati – Dott.ssa Valeria Romano Franchi de Notarvanni - Arch. Chiara Alippi

Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti
Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica



Anni '90

**1993
Referendum nazionale**



**Separazione concettuale di
Ambiente da Sanità**



**Istituzione dell'Agencia Nazionale
Protezione Ambiente
e delle Agenzie Regionali**

**Riforma
amministrativa**



**Progressivi maggiori
poteri ai Comuni nel
regolamentare e
gestire il territorio**



Principali riferimenti normativi

- DPCM 1° marzo 1991 “Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”
- **Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995.**
- DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
- DPCM 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
- **DPR 19 ottobre 2011 n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art... ”**
- Regolamenti di esecuzione della Legge Quadro per specifiche sorgenti (ferrovie, aeroporti, infrastrutture viarie etc.)
- D.M. 29 novembre 2000 «Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore»
- Leggi Regionali (per il Lazio Legge 3 agosto 2001 n. 18)
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.194 (recepimento Direttiva Europea 2002/49/CE)
- **D.Lgvo 17 febbraio 2017, n. 42 - Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014 n. 161**



Principali Competenze dei Comuni

Quattro compiti principali:

- **Classificare acusticamente** il territorio e coordinare detta classificazione acustica con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione del territorio
- **Controllare preventivamente** la compatibilità acustica ambientale di ogni nuova attività, insediamento o infrastruttura con la classificazione acustica del territorio attraverso una valutazione acustica previsionale di (*impatto acustico/clima acustico*)
- **Pianificare e coordinare** gli interventi ed i piani di risanamento acustico
- **Regolamentare** la gestione del **rumore ambientale** in relazione alle specificità del territorio e dell'articolato amministrativo, attraverso l'emanazione di un Regolamento specifico di disciplina della materia e l'aggiornamento in tal senso dei Regolamenti di Igiene e Sanità e di Polizia Urbana

I Comuni hanno inoltre la facoltà di autorizzare in deroga ai limiti acustici ambientali attività temporanee



Con il termine **“clima acustico”** si intende l'insieme degli eventi sonori che caratterizzano lo stato acustico di una determinata area (come da art. 19 legge regione Lazio 18/01)

Con il termine **“impatto acustico ambientale”** si intende l'insieme degli effetti indotti e le variazioni delle condizioni preesistenti in un determinata area provocati dall'opera specifica




Competenze dei Comuni

Strumenti di gestione del rumore ambientale sul territorio



Gestione del rumore ambientale sul territorio

Pianificazione, Progettazione e Controllo





ATTIVITÀ REGOLAMENTARE



Attività regolamentare specifica

iter approvativo:

La proposta di Regolamento è stata oggetto di decisioni positive della Giunta Capitolina, per la trasmissione all'Assemblea Capitolina secondo l'*iter* previsto per l'approvazione dei Regolamenti

La proposta è stata portata all'attenzione dei Municipi e delle Commissioni assembleari competenti, per l'espressione del parere, con osservazioni e/o proposte di emendamenti (**proposta n. 97/2010 – Dec G.C. n. 74/2010**)

A seguito di misure di semplificazione successivamente introdotte circa la documentazione previsionale di impatto acustico, con la Legge 12.07.2011 n. 106, dal DPR 227/11 e misure di semplificazione introdotte dalla Legge n. 112/2013, con le modifiche degli artt. 68 e 69 del TULPS, per alcune tipologie di attività temporanee, dal DRP n. 59/2013 che introduce l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), la proposta di Regolamento è stata aggiornata.

La proposta è stata portata all'attenzione dei Municipi e delle Commissioni assembleari competenti, per l'espressione del parere, con eventuali osservazioni e/o proposte di emendamenti (**proposta n. 164/2015 – Dec G.C. n. 86/2016**)



Attività regolamentare specifica

iter approvativo:

La proposta di Regolamento è stata oggetto di decisioni positive della Giunta Capitolina, per la trasmissione all'Assemblea Capitolina secondo l'*iter* previsto per l'approvazione dei Regolamenti

La proposta è stata portata all'attenzione dei Municipi e delle Commissioni assembleari competenti, per l'espressione del parere, con osservazioni e/o proposte di emendamenti (**proposta n. 97/2010 – Dec G.C. n. 74/2010**)

A seguito di misure di semplificazione successivamente introdotte circa la documentazione previsionale di impatto acustico dalla n legge, con la Legge 12.07.2011 n. 106, dal DPR 227/11 e misure di semplificazione introdotte dalla Legge n. 112/2013, con le modifiche degli artt. 68 e 69 del TULPS, per alcune tipologie di attività temporanee, dal DRP n. 59/2013 che introduce l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), la proposta di Regolamento è stata aggiornata.

La proposta è stata portata all'attenzione dei Municipi e delle Commissioni assembleari competenti, per l'espressione del parere, con eventuali osservazioni e/o proposte di emendamenti (**proposta n. 164/2015 – Dec G.C. n. 86/2016**)



Il Segretariato Generale nel luglio 2016 restituisce al Dipartimento Tutela Ambientale la proposta comunicando che il **Commissario Straordinario** non ha potuto esaminarla prima della conclusione del suo mandato.

Nelle more della trasmissione della stessa proposta ai nuovi Organi sopravvengono nuovi provvedimenti normativi in *itinere approvativo* ai sensi **della Legge 30 ottobre 2014 n. 161** “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2013 – bis – Art. 19 Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008”

Tali provvedimenti avrebbero comportato ulteriori rilevanti ricadute su ampie parti dell’articolato regolamentare proposto.

Contemporaneamente la U.O. competente del Dipartimento Tutela Ambientale è stata chiamata a fornire supporto tecnico all’ANCI finalizzato alla formulazione del parere di competenza relativamente all’emanazione di detti provvedimenti normativi in Conferenza Unificata Stato-Regioni.



Il Dipartimento Tutela ambientale, ha aderito alla richiesta dell'ANCI, partecipando ai lavori preparatori alla revisione normativa organizzati dal Ministero dell'Ambiente e ha ritenuto di attendere l'emanazione dei provvedimenti normativi per riformulare una Proposta di Regolamento aggiornata e integrata.

PROVVEDIMENTI NORMATIVI EMANATI

D.Lgvo 17 febbraio 2017, n. 42 * – “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014 n. 161”,

D.Lgs 17 febbraio 2017, n. 41 * – “Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i) , l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”,

vigenti entrambi al 19 aprile 2017.



Aggiornamento della Proposta di Regolamento (proposta n. 143/2018 – Decisione di Giunta Capitolina n. 61/2018)

La proposta è stata portata all'attenzione dei Municipi e delle Commissioni assembleari competenti, per l'espressione del parere, con eventuali osservazioni e/o proposte di emendamenti *



APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
(Delibera di Assemblea Capitolina n. 84 del 12 novembre 2019)



REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE SUL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE

(Delibera di Assemblea Capitolina n. 84 del 12 novembre 2019)

organizzato in 8 titoli

1. Disposizioni generali
2. Zonizzazione acustica
3. Gestione acustica del territorio
4. Disciplina delle attività a carattere temporaneo
5. Attività di vigilanza e controllo
6. Informazione e partecipazione della comunità cittadina
7. Sistema sanzionatorio
8. Disposizioni finali e transitorie

e su sei allegati (1A; 1B; 1C; 1D; 1E; 1F)

Criticità: assenza di precedenti sul territorio al di fuori di un'ordinanza sindacale del 1988 su alcune tipologie di sorgenti rumorose (Ordinanza Sindacale 151/88)



***REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA
GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE
SUL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE*** *
—



ALLEGATI

Allegato “[1 A](#)” Redazione dei piani di risanamento acustico.

Allegato “[1 B](#)” Conformità acustica ambientale nell’ambito dei procedimenti edilizi per l’edificazione, la ristrutturazione edilizia e/o il cambio di destinazione d’uso.

Allegato “[1 C](#)” Documentazione di clima/impatto acustico ambientale.

Allegato “[1 D](#)” Documentazione d’impatto acustico ambientale per attività a carattere temporaneo non di cantiere.

Allegato “[1 E](#)” Documentazione d’impatto acustico ambientale per attività a carattere temporaneo di cantiere.

Allegato “[1 F](#)” Coordinamento della Classificazione Acustica con gli altri strumenti urbanistici. Contenuti della documentazione di Verifica di Compatibilità.



Entrata in vigore del REGOLAMENTO



TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 41 (Disciplina finale e transitoria)

1. Per quanto esplicitamente non previsto dal presente Regolamento, valgono le modalità definite dalla normativa statale e regionale.
2. Il presente regolamento entra in vigore **dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione**, al fine di consentire agli uffici di adeguarsi alle procedure dal medesimo disciplinate



REGOLAMENTO

disciplina la materia trasversale della gestione del rumore ambientale sul territorio



coinvolge



Tutte le strutture della macchina comunale centrali e municipali



Pluralità di soggetti istituzionali esterni alla macchina comunale



Si è operato ponendo cura a non invadere competenze e titolarità riservata al altri uffici e servizi definendo un livello elevato di condivisione sulle cose da fare, su chi deve farle e su come deve farle attraverso la elaborazione di protocolli di intesa, alcuni già sottoscritti con gli uffici maggiormente coinvolti, nei procedimenti di competenza.

Il Regolamento è, nel testo proposto, uno strumento idoneo ad essere immediatamente operativo e i suoi contenuti sono integrati ed armonici con quanto previsto dagli altri regolamenti vigenti all'interno dell'Amministrazione Capitolina



Obiettivi del Regolamento

- attuare il disposto normativo che prevede che i Comuni si dotino di uno specifico Regolamento di gestione della materia;
- definire un sistema di regole e di procedure specifiche che tengano conto delle caratteristiche del territorio e del suo sviluppo e della struttura amministrativa centrale e municipale e che consentano di dare compiuta efficacia alla Classificazione Acustica, quale rilevante strumento di pianificazione territoriale;
- dare trasparenza e chiarezza ai rapporti in essere tra l'Amministrazione Capitolina ed i suoi Municipi in materia di prevenzione e tutela dall'inquinamento acustico ambientale, definendo le aree di rispettiva competenza ad operare in accordo a quanto definito dallo Statuto comunale.
- sottoporre a regolamentazione tutti i segmenti della vita sociale e produttiva potenzialmente idonei a produrre inquinamento acustico ambientale, dalle attività permanenti a quelle temporanee, dai lavori di cantiere ai programmi di eventi di intrattenimento collettivo, dalle attività di gestione dei servizi pubblici alla viabilità cittadina ed alle altre adduttrici di mobilità, allo sviluppo urbanistico, collocando detti segmenti all'interno di logiche di programmazione territoriale e di pianificazione settoriale, che tengano culturalmente e tecnicamente conto delle problematiche inerenti il rumore ambientale, non solo con intenti di dovuta tutela, ma anche di promozione della qualità dell'ambiente e della vita della collettività;



Obiettivi (segue):

- dare alle persone fisiche e giuridiche che svolgono attività sul territorio maggior chiarezza di percorsi sugli adempimenti da compiere, compito necessario stante la complessità e l'abbondanza della normativa di riferimento la cui applicazione rischierebbe di determinare in non pochi casi incertezze e disparità decisionali nei titolari degli uffici competenti al rilascio dei titoli autorizzativi per l'esercizio dell'attività o effettuazione di opere, alimentando, in tal modo, la possibilità di contenziosi amministrativi che è invece doveroso prevenire
- dare efficacia organizzativa alle attività di supporto strumentale svolte da ARPA Lazio su richiesta dell'Amministrazione comunale e di supporto operativo svolte dai Gruppi Municipali di Polizia Urbana, nell'ambito dell'esercizio della competenza primaria in materia di controllo e vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale stessa, in materia di rumore ambientale
- consentire ai cittadini di fruire di uno strumento in grado di dare certezze, per percorsi, tempi e per risultati, alle richieste da essi avanzate di tutela da forme permanenti o temporanee di inquinamento acustico ambientale, nonché di ricevere informazioni su quanto intrapreso dall'Amministrazione per la tutela della comunità cittadina dalle fonti di rumore disturbante e per la promozione, nello specifico ambito, della qualità dell'ambiente e della vita sociale e produttiva della collettività



REGOLAMENTO: **Punti di attenzione**

- ❑ **modalità di gestione del sistema sanzionatorio**, materia di elevato impatto civile. Il Regolamento individua in merito tutte le fasi procedurali e per ogni fase il soggetto preposto ad intervenire; ne fissa ruolo, compiti ed area di operatività; definisce i raccordi tra tutti i soggetti coinvolti; inserisce clausole di garanzia e tutela per i potenziali destinatari delle misure sanzionatorie; assicura soglie elevate di trasparenza ed imparzialità.
- ❑ **diritti della comunità cittadina** nel rivolgersi agli uffici comunali o municipali per la tutela di livelli adeguati, e rispettosi della normativa vigente, di convivenza civile, il Regolamento interpreta in modo esaustivo la funzione di garanzia che l'ordinamento assegna in via prioritaria all'ente locale territoriale. L'istanza di parte, presentata dal cittadino, è gestita assicurando tempi certi di accertamento, adozione di provvedimenti efficaci alla rimozione del danno paventato anche attraverso il ricorso a misure contingibili ed urgenti: il tutto sorretto da un sistema di informazioni che consente alla macchina comunale di intervenire in modo adeguato, e da un parallelo sistema di tutele di tutte le parti.
- ❑ **attività di pianificazione/programmazione e informazione e partecipazione** della comunità cittadina per dare visibilità alla specifica tematica ambientale; attraverso le attività di programmazione e pianificazione diviene possibile prevenire più adeguatamente le possibili situazioni di inquinamento acustico ambientale, e attraverso la partecipazione della comunità cittadina diviene possibile costruire sul territorio un sistema solidale di adesione ai valori culturali di tutela e di promozione della vita civile e collettiva e della qualità ambientale.



ALLEGATO “1B”

Conformità acustica ambientale nell’ambito dei procedimenti edilizi per l’edificazione, la ristrutturazione edilizia e/o il cambio di destinazione d’uso

Documentazione di conformità acustica ambientale nell’ambito dei procedimenti edilizi per l’edificazione, la ristrutturazione edilizia e/o il cambio di destinazione d’uso.

Tipologia 1: Rilascio del parere/nulla osta di conformità acustica ambientale da parte della Struttura competente per la Tutela Ambientale nei seguenti casi:

Documentazione di valutazione di Impatto Acustico ambientale (lettere a – k)

- a. Aeroporti, aviosuperfici, eliporti, stazioni marittime e fluviali;
- b. Infrastrutture viarie classificate ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n 285 e ss.mm.ii.;
- c. Parcheggi come indicati alla lettera g), comma 1, art. 6 delle NTA del PRG vigente e i parcheggi pubblici e/o privati che complessivamente superino la superficie lorda di 2500 mq;
- d. Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;



segue Tipologia 1

- e. Unità edilizie a Servizi come da lettera c), comma 1, art. 6 delle NTA del PRG vigente con destinazione d'uso a:
 - pubblici esercizi e artigianato di servizio, con SUL maggiore di 250 mq;
 - direzionale privato, studi d'artista, attrezzature culturali e religiose e fitness, con SUL maggiore di 500 mq;
 - servizi alle persone (escluso fitness), sportelli tributari, bancari e finanziari, sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni, nazionali, estere e sopranazionali, sedi ed attrezzature universitarie, teatri e attrezzature collettive, con SUL maggiore di 2500 mq;
 - discoteche.

- f. Unità edilizie Turistico Ricettive con destinazione d'uso a strutture ricettive alberghiere, motel, strutture ricettive extra alberghiere, ostelli, con numero di posti letto maggiore di 60 e strutture ricettive all'aria aperta con capacità ricettiva maggiore di 70 equipaggi o 250 persone come indicati alla lettera d) comma 1, art. 6 delle NTA del PRG;

- g. Unità edilizie con destinazioni d'uso Produttive come da lettera e) comma 1, art. 6 delle NTA del PRG;

- h. Unità edilizie con destinazioni d'uso Commerciali indicati alla lettera b) comma 1, art. 6 delle NTA del PRG con superficie di vendita maggiore di 2500 mq;

- i. Unità edilizie con più di una destinazione d'uso, se almeno una unità immobiliare superi la soglia della relativa destinazione d'uso come indicata ai punti precedenti;

- j. Unità edilizie con destinazioni d'uso riconducibili a più funzioni, qualora la somma delle SUL delle unità immobiliari con destinazione d'uso diverse da abitative, risulti superiore a 500 mq;

- k. Nei casi sopra indicati alle lettere **i)** e **j)**, qualora siano previste unità immobiliari con destinazione d'uso per scuola, asilo nido, struttura sanitaria con degenza, casa di cura e di riposo, la valutazione d'impatto acustico ambientale dovrà essere integrata con valutazione di clima acustico per dette unità;



segue **Tipologia 1**

documentazione di valutazione del Clima Acustico (lettere l – n)

- l.** Scuole e asili nido - in edifici ad essi interamente dedicati anche in caso di istanze di cambio di destinazione d'uso, con o senza opere, di unità edilizie preesistenti in tali tipologie funzionali;
- m.** Ospedali, case di cura e di riposo in edifici ad essi interamente dedicati;
- n.** Parchi pubblici urbani ed extraurbani ad esclusione del verde pubblico di quartiere e le aree attrezzate ad impianti sportivi;



Tipologia 2: Deposito della documentazione di clima/impatto acustico ambientale presso gli Uffici edilizi competenti nei seguenti casi:

Documentazione di *Impatto Acustico* ambientale redatta per: (lettere a – f)

- a. Unità edilizie a Servizi come da lettera c), comma 1, art. 6 delle NTA del PRG vigente con destinazione d'uso a:
 - pubblici esercizi e artigianato di servizio, con SUL minore o uguale di 250 mq;
 - direzionale privato, studi d'artista, attrezzature culturali e religiose e fitness, con SUL minore o uguale di 500 mq;
 - servizi alle persone (escluso fitness), sportelli tributari, bancari e finanziari, sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni, nazionali, estere e sopranazionali, sedi ed attrezzature universitarie, teatri e attrezzature collettive, con SUL minore o uguale a 2500 mq;
- b. Unità edilizie Turistico Ricettive con destinazione d'uso a strutture ricettive alberghiere, motel, strutture ricettive extra alberghiere, ostelli, con numero di posti letto minore o uguale di 60 e strutture ricettive all'aria aperta con capacità ricettiva minore o uguale di 70 equipaggi o 250 persone come indicati alla lettera d) comma 1, art. 6 delle NTA del P.R.;
- c. Parcheggi come indicati alla lettera g), comma 1, art. 6 delle NTA del PRG vigente e i parcheggi pertinenziali pubblici e/o privati; che complessivamente abbiano la superficie lorda minore o uguale a 2500 mq;
- d. Unità edilizie con più di una destinazione d'uso se nessuna unità immobiliare supera le soglie indicate alle lettere **e)** e **h)**, della **Tipologia 1**;
- e. Unità edilizie con destinazioni d'uso riconducibili a più funzioni qualora la somma delle SUL sia inferiore od uguale a 500 mq;
- f. Nei casi alle lettere **d)** e **e)** della presente tipologia, qualora siano previste unità immobiliari con destinazione d'uso per scuola, asilo nido, struttura sanitaria con degenza, casa di cura e di riposo, la valutazione d'impatto acustico ambientale dovrà essere integrata con valutazione di clima acustico per dette unità;



segue Tipologia 2

Documentazione di valutazione del *Clima Acustico* per: (lettere g – l)

- g.** Unità edilizie comprendenti destinazioni d'uso abitative poste all'interno delle fasce di pertinenza acustica fissate dal DPR 30 marzo 2004 n. 142 per le infrastrutture viarie classificate ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n 285 e ss.mm.ii.;
- h.** Unità edilizie comprendenti destinazioni d'uso abitative poste all'interno delle fasce di pertinenza acustica fissate dal DPR 18 novembre 1998 n. 459 per le infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie;
- i.** Unità edilizie comprendenti destinazioni d'uso abitative in prossimità di aeroporti, aviosuperfici, eliporti, poste a distanze inferiori a 500 metri rispetto alle distanze previste per gli ostacoli ai sensi della L. 58 del 4 febbraio 1963;
- j.** Unità edilizie comprendenti destinazioni d'uso abitative poste all'esterno delle fasce di pertinenza acustica fissate dal DPR 30 marzo 2004 n. 142 per le infrastrutture viarie classificate ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n 285 e ss.mm.ii.;
- k.** Unità edilizie comprendenti destinazioni d'uso abitative poste all'esterno delle fasce di pertinenza acustica fissate dal DPR 18 novembre 1998 n. 459 per le infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie;
- l.** Unità edilizie comprendenti destinazione d'uso abitative, in prossimità di aeroporti, aviosuperfici, eliporti, poste a distanze superiori o uguali a 500 metri rispetto alle distanze previste per gli ostacoli ai sensi della L. 58 del 4 febbraio 1963;



Tipologia 3: Esclusioni

- a. Non è richiesta la documentazione di conformità acustica ambientale per gli interventi edilizi di nuova costruzione e/o di ristrutturazione che investano non oltre il 20% della SUL e non riguardino unità immobiliari/edilizie con destinazione funzionale di scuola, asilo nido, struttura sanitaria con degenza, casa di cura e riposo;
- b. Non è richiesta la documentazione di conformità acustica ambientale dichiarazione previsionale di compatibilità acustica ambientale per i cambi di destinazione d'uso, con o senza opere, che investano non oltre il 50% della SUL ad eccezione dei cambi di destinazione d'uso, con o senza opere, di unità immobiliari/edilizie preesistenti in scuole, asili nido, strutture sanitarie con degenza, case di cura e riposo per i quali tale dichiarazione è in ogni caso richiesta;
- c. Non è richiesta la documentazione di conformità acustica ambientale per ogni altro intervento non esplicitamente richiamato nel presente allegato.



Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti
Ufficio per la valutazione della qualità acustica ambiente urbano

Ing. Guido Carati

Circonvallazione Ostiense, 191 – 00154 Roma
e-mail: guido.carati@comune.roma.it
tel.: 06 67105463




Competenze dei Comuni

Strumenti di gestione del rumore ambientale sul territorio



Gestione del rumore ambientale sul territorio

Pianificazione, Progettazione e Controllo





Gli strumenti fondamentali che la legge italiana individua per una sensibile politica di prevenzione e riduzione dell'inquinamento ambientale da rumore sono essenzialmente tre:

- **ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO**
- **VALUTAZIONE PREVENTIVA DI COMPATIBILITA' ACUSTICA**
- **PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO**



Zonizzazione acustica

Assegnazione a ciascuna porzione omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dalla normativa, sulla base delle prevalenti ed effettive caratteristiche di fruizione del territorio stesso.



**Atto tecnico-politico di governo del territorio
(Deliberazione di Consiglio Comunale)**

Disciplina l'uso del territorio

Disciplina le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte



Obiettivo finale



Prevenire il deterioramento di zone non inquinate e fornire indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento per uno sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale ambientalmente compatibile



Zonizzazione acustica e gli altri Strumenti Urbanistici Comunali

Fondamentale e necessario coordinamento con il PRG (Piano Regolatore Generale) di cui è allegato integrante, e con gli altri strumenti di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi (quale il Piano Urbano del Traffico)

Indispensabile emanazione di LEGGI REGIONALI (per il Lazio Legge Regionale del 3 agosto 2001 n. 18) per criteri ed indirizzi specifici per il territorio che assicurino omogeneità applicativa

La Classificazione acustica del territorio costituisce allegato tecnico al Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG) o di sue varianti ed ai Piani Urbanistici Operativi Comunali (PUOC) (Legge Regione Lazio n. 18/01 art.12 comma 5)



Classificazione acustica provvisoria – 4 classi



Classificazione acustica definitiva – 6 classi



da

**Parametri urbanistici e di destinazione d'uso
del territorio**

a

**Caratteristiche acustiche connesse alla fruizione
del territorio**



Le Leggi Regionali definiscono criteri e parametri per la definizione, sul territorio, delle 6 classi acustiche

Per il Lazio Legge Regionale del 3 agosto 2001 n. 18

La classe I è invariante

Per l'individuazione delle aree di classe II, III e IV, si tiene conto anche dei seguenti parametri:

- a) la densità di popolazione ed abitativa
- b) la densità di esercizi commerciali e di uffici
- c) la densità di attività artigianali
- d) il volume di traffico stradale

I parametri vengono valutati in bassa, media, alta densità e possono assumere i seguenti pesi:

- a) 0 per densità nulla
- b) 1 per bassa densità
- c) 2 per media densità
- d) 3 per alta densità



ROMA

L'esperienza di Roma



Le scelte di percorso

- **Progetto di sistema informativo territoriale (S.I.Z.A.)** presentato per il finanziamento nell'ambito del P.T.T.A 1994-96
- **1998 (Delib. G.C. n. 66 sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e successive):** Affidate al Dipartimento Politiche Ambientali e Agricole competenze e compiti in materia di gestione del rumore ambientale e della qualità dell'aria. Viene istituita una apposita Unità Organizzatoria.

La U.O. dedicata alla gestione del rumore ambientale e della qualità dell'aria dal 1998 la U.O. esplica principalmente i seguenti compiti:

- Espressione di parere sulle valutazioni previsionali di compatibilità acustica, nell'ambito dei procedimenti pianificatori e autorizzativi di infrastrutture, opere, attività e rilascio di autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee
- Progettazione e gestione della zonizzazione acustica e del raccordo con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione del territorio
- Controllo del rumore ambientale sul territorio con la gestione delle segnalazioni di disturbo (supporto tecnico di ARPA Lazio) e la progettazione e implementazione di attività di monitoraggio
- Richiesta, ove necessario, di piani di risanamento ed espressione di parere



Le scelte di percorso (segue)


- Elaborazione di proposta di Regolamento sul rumore ambientale ed adeguamento dei Regolamenti di Polizia Urbana e Igiene e Sanità
- Individuazione ed implementazione di modalità di raccordo con gli Uffici competenti per la pianificazione e gestione del territorio e la programmazione e autorizzazione delle attività
- **Elaborazione della relazione periodica sullo stato acustico del territorio**
- Adempimenti Decreto legislativo 194/2005
- Adempimenti DPR 142/2004
- Criteri per i Piani di Risanamento



La zonizzazione acustica



Zonizzazione Acustica – Fasi:





La Classificazione Acustica

Definizione delle Zone Territoriali Omogenee per l'applicazione del Decreto Interministeriale n. 1444/68.
Deliberazione C.C. n. 158/95

Zonizzazione Acustica Provvisoria
D.P.C.M. 1 marzo 1991

Piano di Zonizzazione Acustica
Presentato, per il finanziamento, nell'ambito del P.T.T.A. 1994-96 (Quadro generale degli interventi proposti dai Comuni di Roma approvato con Delib. C.C. n.217/94)
Reso esecutivo con Delib G.C. n. 784/95



Classificazione Acustica

Sistema Informativo Territoriale (GIS):


- Capitolato d'Appalto elaborato internamente alla A.C. con il supporto della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica in ordine alla gestione del rumore ambientale
- Affidamento esterno, tramite gara, dell'implementazione del Sistema e dell'assistenza tecnica specialistica

Progettazione ed elaborazione proposta di classificazione acustica:

Effettuata dal Dipartimento Politiche Ambientali U.O. Prevenzione dell'inquinamento Acustico e Atmosferico con il supporto di un Gruppo di Lavoro interdipartimentale e Commissione Consultiva Tecnico Scientifica in ordine alla gestione del rumore ambientale



La Classificazione acustica – Il percorso progettuale 1994-2000 (1)



Classificazione acustica – Il percorso progettuale 1994 – 2000 (2)

Dati territoriali

Cartografia di base
Zone di Piano Regolatore
Mappe catastali
Dati osservazionali sulle effettive
caratteristiche di fruizione
del territorio

Dati lineari

Toponomastici
Flussi di traffico
Rete viaria

Dati puntuali

Scuole
Ospedali
Misure fonometriche

Dati areali

Demografici
Socio-economici

S.I.Z.A **Sistema Informativo Zonizzazione** **Acustica**





Classificazione acustica – Il percorso progettuale 1994 – 2000 (3)

**Collaborazione con i Dipartimenti competenti
per il Territorio e la Mobilità**




**Dipartimento per le Politiche
del Territorio:**

Confronto con Piano Regolatore
Generale vigente e col Nuovo
Piano Regolatore Generale in
itinere approvativo

**Dipartimento per le Politiche della
Mobilità:**

Confronto con Piano Generale Urbano
del Traffico
Acquisizione codifica strade (Codice
della Strada e PGTU)
Acquisizione dati flussi di traffico



Aerofotogrammetria e sezioni di censimento



ELABORATO FINALE in coordinamento con il PRG

Elaborati Prescrittivi

- ❑ **Cartografia** nella seguente scala di rappresentazione, in analogia alla cartografia del PRG (Piano Regolatore Generale):
 - n. 44 Tavv. 1:10.000 (più ampie delle corrispondenti tavole di PRG per descrivere il continuum territoriale)
 - n. 1 Tav. d'insieme 1:50.000
- ❑ **Norme Tecniche d'Attuazione**

Elaborati Descrittivi

- ❑ **Relazione Tecnica**



Classificazione Acustica - *iter* approvativo (1)

Dicembre 2000 – Febbraio 2004

segundo l'*iter* approvativo previsto per gli strumenti di pianificazione
del territorio



Classificazione Acustica - *iter* approvativo (2)

Commenti:

I Municipi hanno espresso il parere di competenza come segue:

- 8 Pareri positivi
- 4 Pareri positivi con osservazioni e proposte di emendamenti
- 2 Pareri negativi
- 5 Pareri non pervenuti

Regione e Provincia:

- Pareri non pervenuti

Comuni limitrofi:

- Un solo Comune ha espresso parere, ma fuori dai tempi

Cittadini:

- Pervenuta una sola osservazione
- **52 emendamenti presentati**
- **25 accolti integralmente o parzialmente**



Classificazione Acustica - *iter* approvativo (3)


La Classificazione acustica del territorio del Comune di Roma è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 gennaio 2004 *

* Consultabile sul sito istituzionale di Roma Capitale (www.comune.roma.it), pagine del Dipartimento Tutela Ambientale



Classificazione Acustica del Territorio

Mappa del Comune di Roma (Delib. C.C. n. 12/04)




Legenda

	I Classe - Aree particolarmente protette Diurno 6 - 22 50 dB(A) Notturmo 22 - 6 40 dB(A)
	II Classe - Aree prevalentemente residenziali Diurno 6 - 22 55 dB(A) Notturmo 22 - 6 45 dB(A)
	III Classe - Aree di tipo misto Diurno 6 - 22 60 dB(A) Notturmo 22 - 6 50 dB(A)
	IV Classe - Aree con intensa attività umana Diurno 6 - 22 65 dB(A) Notturmo 22 - 6 55 dB(A)
	V Classe - Aree prevalentemente industriali Diurno 6 - 22 70 dB(A) Notturmo 22 - 6 60 dB(A)
	VI Classe - Aree esclusivamente industriali Diurno 6 - 22 70 dB(A) Notturmo 22 - 6 70 dB(A)



Classificazione Acustica del territorio comunale (Area Totale ~129,000 ha)



Classi acustiche (per aree)



I Classe	II Classe	III Classe
IV Classe	V Classe	VI Classe




Classificazione acustica del territorio del Comune di Roma (Area Totale ~129.000 ha) - Classi acustiche (per percentuale)





Caratterizzazione acustica del territorio (1)





Caratterizzazione acustica del territorio (2)

La scelta progettuale

Il Dipartimento Politiche Ambientali – U.O. dedicata alla gestione del rumore ambientale e della qualità dell'aria ha elaborato il progetto con il supporto della Commissione Tecnica consultiva per la gestione del rumore ambientale

Le fasi progettuali:

- Individuazione di porzioni di territorio omogenee ritenute tipologicamente rappresentative dei contesti acustici del territorio**
- Trasferimento delle risultanze a tutti i siti con caratteristiche analoghe**

La fase sperimentale si è basata su 36 aree di indagine

Caratterizzazione acustica del territorio (3)

La scelta progettuale (segue)

- ampiezza del territorio (1.290 kmq)
- alta antropizzazione
- struttura urbanistica estremamente articolata e commista



Non percorribile con sistema di rilevamento fonometrico a maglia

- Elevato numero di punti di misura a rete larga con infittimenti
- Progressivi fino a m 100 x 100: 129.000 misure
- Rischio non rappresentatività dello stato acustico
- Rischio di monitoraggio multiplo
- Elevati costi
- Tempi di realizzazione altissimi.



Caratterizzazione acustica del territorio (4)

La scelta progettuale (segue)

scelta qualitativa dei siti di indagine secondo caratteristiche di:


tipicità rappresentatività ripetibilità

INDIVIDUAZIONE DESCRITTORI



Densità demografica
Densità commercio, servizi
Densità industrie, artigianato
Flussi di traffico



ASSOCIAZIONE PESI AI DESCRITTORI (L.R. 18/2001)
(assente = 0 ; basso = 1; medio = 2; alto = 3)



SOMMA PESI E ASSOCIAZIONE ALLE SEZIONI DI CENSIMENTO
(intervallo : 0 – 12)



SELEZIONE DI SITI CON STESSO PESO NEI DIVERSI AMBITI DEFINITI DAL PGTU, ANCHE AI FINI DELLA TUTELA AMBIENTALE

Zona ZTL (centro storico)

Zona tra centro storico e anello ferroviario

Zona tra anello ferroviario e fascia verde

Zona oltre la fascia verde fino ai confini comunali




INDIVIDUATI 89 SITI ELEGIBILI




SELEZIONATI : 36 SITI



Classificazione Acustica del Comune di Roma (Area Totale ~ 129.000 ha) Classi acustiche (per aree)




Caratterizzazione Acustica del Comune di Roma (Area Totale ~ 129.000 ha) Classi acustiche (per aree)





I Classe	II Classe	III Classe
IV Classe	V Classe	VI Classe




Classificazione Acustica del Comune di Roma
(Area Totale ~ 129.000 ha)
Classi acustiche (per percentuale)




Caratterizzazione Acustica del Comune di Roma
(Area Totale ~ 129.000 ha)
Classi acustiche (per percentuale)



Classificazione acustica del territorio



Caratterizzazione acustica del territorio





A grande scala, il confronto delle cartografie mostra:

PER LE AREE AGRICOLE al di fuori della fascia verde* ad ovest della città, nella zona di Cesano, a Nord nella Valle del Tevere, ad Est nella zona di san Vittorino e a Sud nella zona agricola Laurentina-Divino Amore che la Classificazione Acustica, pone in classe III, una possibile associazione alla classe II.

PER LE AREE ASSOCIATE ALLA CLASSE IV, una modesta variazione territoriale.

PER LE AREE ASSOCIATE ALLA CLASSE I, la conferma della della appartenenza per le grandi aree di parco, per le ville storiche e per le grandi strutture ospedaliere, ad eccezione di quelle poste in corrispondenza del GRA.

* La più ampia fascia di salvaguardia fra quelle definite dal PGTU



Gestione della zonizzazione acustica (1)

Aggiornamento e dinamicità

La zonizzazione acustica, come ogni altro strumento di regolamentazione del territorio, deve essere strumento dinamico in grado non solo di seguire, disciplinandolo, lo sviluppo socio-economico del territorio stesso, ma di registrare, sostenere e promuovere indirizzi ambientali di qualità



La gestione della zonizzazione acustica (2)

Pianificazione del territorio

Sono state programmate modalità di raccordo con i Dipartimenti competenti per il Territorio e la Mobilità, per l'aggiornamento e l'adeguamento degli strumenti tecnico-amministrativi di pianificazione e programmazione degli interventi e valutazione preventiva della loro fattibilità



La gestione della zonizzazione acustica (3)

D.P.R. del 30 marzo 2004 n. 142. "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447".

E' uno dei Regolamenti di esecuzione previsti dalla L. 447/95 per specifiche sorgenti sonore, con valenza di pubblica utilità.

I limiti acustici fissati da detti Regolamenti, in fasce di pertinenza delle sorgenti, si sovrappongono ai limiti previsti per l'area dalla classificazione acustica del territorio esclusivamente per la sorgente considerata.

Il DPR stabilisce i limiti acustici per le infrastrutture stradali di valenza sovracomunale, attribuendo ai Comuni il compito di assegnare i limiti acustici per le strade locali e di quartiere, entro un range predefinito dal DPR stesso.



La gestione della zonizzazione acustica (4)

Roma, nel 2009, ha fissato tali limiti con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 15 ottobre 2009 «Definizione dei valori acustici limite di immissione per le infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione in applicazione del D.P.R. del 30 marzo 2004 n. 142 “Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare ... (omissis)»

	Limite periodo diurno (06.00-22.00)	Limite periodo notturno (22.00-06.00)
Strada E	70 dB(A)	60 dB(A)
Strada F	65 dB(A)	55 dB(A)
Strada F con flusso TPL	70 dB(A)	60 dB(A)

* TPL: Trasporto Pubblico Locale



Dipartimento Tutela Ambientale

Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti

Ufficio conformità acustica ambientale per la pianificazione e realizzazione di interventi urbanistici, edilizi e a supporto di procedure autorizzative ambientali

***Dott.ssa Valeria Romano Franchi
de Notarvanni***

Circonvallazione Ostiense, 191 – 00154 Roma

e-mail: valeria.romanofranchidenotarvanni@comune.roma.it

tel.: 06 67105446



PREVENZIONE CONTROLLO E RISANAMENTO



VALUTAZIONE PREVISIONALE DI COMPATIBILITA' ACUSTICA AMBIENTALE

TITOLO III GESTIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Capo I Attività di pianificazione e programmazione degli interventi urbanistici

Articolo 17 Soggetti obbligati alla redazione di documentazione di clima/impatto acustico ambientale

1. Nell'ambito dei procedimenti di pianificazione degli interventi urbanistico-edilizi, di cui al presente articolo, è prevista, ai fini approvativi, l'acquisizione del parere/nulla osta della Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale in relazione alla conformità di tali interventi alla vigente normativa in materia acustica ambientale.



Con il termine **“clima acustico”** si intende l'insieme degli eventi sonori che caratterizzano lo stato acustico di una determinata area (come da art. 19 legge regione Lazio 18/01)

Con il termine **“impatto acustico ambientale”** si intende l'insieme degli effetti indotti e le variazioni delle condizioni preesistenti in un determinata area provocati dall'opera specifica



Legge n° 447 del 26 ottobre 1995
Legge quadro sull'inquinamento acustico con le
modifiche introdotte dal DLGS 42 del 17/02/2017 (in
vigore dal 19/04/2017)

Ai fini della presente legge è definito **tecnico competente** la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.



(ARTICOLO 17)

A seguito della pianificazione e programmazione urbanistica e in sede di progettazione delle relative opere, sussiste l'obbligo per il proponente dell'opera medesima di presentare alla Struttura capitolina preposta alla Tutela Ambientale, una documentazione di **clima** acustico per le tipologie di insediamento elencate dall'articolo 8, comma 3, della Legge n. 447/95 e ss.mm.ii. e di seguito riportate:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'articolo 8, comma 2 della Legge n. 447/95;



Sussiste invece l'obbligo di presentare una documentazione di **impatto** acustico ambientale per:

- a) opere in grado di produrre impatti significativi sull'ambiente sottoposte a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art.6 della L. 349/1986;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti, stazioni marittime, stazioni fluviali;
- c) impianti sportivi e ricreativi;
- d) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- e) strade come definite nel DPR 30.3.2004 n.142 e nel P.G.T.U. vigente;
- f) impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
- g) impianti eolici;
- h) postazione di servizi commerciali polifunzionali;
- i) parcheggi indicati alla lettera g), comma 1, art. 6 delle NTA del vigente PRG e i parcheggi pertinenziali pubblici e/o privati che complessivamente superino la superficie lorda di 2500 mq.



ARTICOLO 18 «PARERE DI CONFORMITA' ACUSTICA AMBIENTALE»

Con il termine “**parere di conformità acustica ambientale**” si intende l’atto amministrativo rilasciato dalla Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale, nell’ambito del procedimento amministrativo volto alla pianificazione e programmazione delle tipologie di attività individuate dall’articolo 8, commi 2 e 3, della Legge n. 447/95 e ss.mm.ii., che attesta la conformità di detti insediamenti ai valori acustici previsti dalla medesima Legge n. 447/95, dai relativi decreti attuativi nonché a quelli fissati dalla vigente Classificazione Acustica del territorio comunale.

Il parere, sulla base di documentazione di impatto acustico e/o clima acustico trasmessa dalle strutture capitoline competenti per i citati procedimenti, deve essere espresso nel termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione, ovvero tale documentazione deve essere restituita nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione, per integrazioni e modifiche, qualora incompleta o difforme dalla vigente normativa.

Qualora la conformità acustica ambientale dell’intervento sia conseguita mediante opere specifiche di difesa acustica, la Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale rilascerà **nulla osta** di conformità acustica ambientale previa acquisizione dei pareri favorevoli delle Strutture capitoline e di eventuali Enti/amministrazioni esterne interessate per competenza



ARTICOLO 21 «SOGGETTI OBBLIGATI»

La procedura abilitativa edilizia deve essere corredata dalla documentazione di clima/impatto acustico ambientale, che dimostri la conformità acustica ambientale di cui all'Allegato «1B», Tipologia 1 e 2, ad eccezione dei casi previsti al comma 4 del presente articolo. **(TIPOLOGIA 3 ALLEGATO «1B»)**

Allegato “1 B” Conformità acustica ambientale nell'ambito dei procedimenti edilizi per l'edificazione, la ristrutturazione edilizia e/o il cambio di destinazione d'uso.

Tipologia 1: **Rilascio del parere/nulla osta di conformità acustica ambientale da parte della Struttura competente per la Tutela Ambientale nei seguenti casi:**

Documentazione di valutazione di Impatto Acustico ambientale (lettere a – k)

- a. Aeroporti, aviosuperfici, eliporti, stazioni marittime e fluviali;
- b. Infrastrutture viarie classificate ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n 285 e ss.mm.ii.;
- c. Parcheggi come indicati alla lettera g), comma 1, art. 6 delle NTA del PRG vigente e i parcheggi pubblici e/o privati che complessivamente superino la superficie lorda di 2500 mq;
- d. Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;



- e.** Unità edilizie a Servizi come da lettera c), comma 1, art. 6 delle NTA del PRG vigente con destinazione d'uso a:
- pubblici esercizi e artigianato di servizio, con SUL maggiore di 250 mq;
 - direzionale privato, studi d'artista, attrezzature culturali e religiose e fitness, con SUL maggiore di 500 mq;
 - servizi alle persone (escluso fitness), sportelli tributari, bancari e finanziari, sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni, nazionali, estere e sopranazionali, sedi ed attrezzature universitarie, teatri e attrezzature collettive, con SUL maggiore di 2500 mq;
 - discoteche.
- f.** Unità edilizie Turistico Ricettive con destinazione d'uso a strutture ricettive alberghiere, motel, strutture ricettive extra alberghiere, ostelli, con numero di posti letto maggiore di 60 e strutture ricettive all'aria aperta con capacità ricettiva maggiore di 70 equipaggi o 250 persone come indicati alla lettera d) comma 1, art. 6 delle NTA del PRG;
- g.** Unità edilizie con destinazioni d'uso Produttive come da lettera e) comma 1, art. 6 delle NTA del PRG;
- h.** Unità edilizie con destinazioni d'uso Commerciali indicati alla lettera b) comma 1, art. 6 delle NTA del PRG con superficie di vendita maggiore di 2500 mq;
- i.** Unità edilizie con più di una destinazione d'uso, se almeno una unità immobiliare superi la soglia della relativa destinazione d'uso come indicata ai punti precedenti;
- j.** Unità edilizie con destinazioni d'uso riconducibili a più funzioni, qualora la somma delle SUL delle unità immobiliari con destinazione d'uso diverse da abitative, risulti superiore a 500 mq;
- k.** Nei casi sopra indicati alle lettere **i)** e **j)**, qualora siano previste unità immobiliari con destinazione d'uso per scuola, asilo nido, struttura sanitaria con degenza, casa di cura e di riposo, la valutazione d'impatto acustico ambientale dovrà essere integrata con valutazione di clima acustico per dette unità;



documentazione di valutazione del Clima Acustico (lettere l – n)

- l.** Scuole e asili nido - in edifici ad essi interamente dedicati anche in caso di istanze di cambio di destinazione d'uso, con o senza opere, di unità edilizie preesistenti in tali tipologie funzionali;
- m.** Ospedali, case di cura e di riposo in edifici ad essi interamente dedicati;
- n.** Parchi pubblici urbani ed extraurbani ad esclusione del verde pubblico di quartiere e le aree attrezzate ad impianti sportivi;



Tipologia 2: Deposito della documentazione di clima/impatto acustico ambientale presso gli Uffici edilizi competenti nei seguenti casi:

Documentazione di *Impatto Acustico* ambientale redatta per: (lettere a – f)

- a. Unità edilizie a Servizi come da lettera c), comma 1, art. 6 delle NTA del PRG vigente con destinazione d'uso a:
 - pubblici esercizi e artigianato di servizio, con SUL minore o uguale di 250 mq;
 - direzionale privato, studi d'artista, attrezzature culturali e religiose e fitness, con SUL minore o uguale di 500 mq;
 - servizi alle persone (escluso fitness), sportelli tributari, bancari e finanziari, sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni, nazionali, estere e sopranazionali, sedi ed attrezzature universitarie, teatri e attrezzature collettive, con SUL minore o uguale a 2500 mq;
- b. Unità edilizie Turistico Ricettive con destinazione d'uso a strutture ricettive alberghiere, motel, strutture ricettive extra alberghiere, ostelli, con numero di posti letto minore o uguale di 60 e strutture ricettive all'aria aperta con capacità ricettiva minore o uguale di 70 equipaggi o 250 persone come indicati alla lettera d) comma 1, art. 6 delle NTA del P.R.;
- c. Parcheggi come indicati alla lettera g), comma 1, art. 6 delle NTA del PRG vigente e i parcheggi pertinenziali pubblici e/o privati; che complessivamente abbiano la superficie lorda minore o uguale a 2500 mq;
- d. Unità edilizie con più di una destinazione d'uso se nessuna unità immobiliare supera le soglie indicate alle lettere **e)** e **h)**, della **Tipologia 1**;
- e. Unità edilizie con destinazioni d'uso riconducibili a più funzioni qualora la somma delle SUL sia inferiore od uguale a 500 mq;
- f. Nei casi alle lettere **d)** e **e)** della presente tipologia, qualora siano previste unità immobiliari con destinazione d'uso per scuola, asilo nido, struttura sanitaria con degenza, casa di cura e di riposo, la valutazione d'impatto acustico ambientale dovrà essere integrata con valutazione di clima acustico per dette unità;



Documentazione di valutazione del *Clima Acustico* per: (lettere g – l)

- g.** Unità edilizie comprendenti destinazioni d'uso abitative poste all'interno delle fasce di pertinenza acustica fissate dal DPR 30 marzo 2004 n. 142 per le infrastrutture viarie classificate ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n 285 e ss.mm.ii.;
- h.** Unità edilizie comprendenti destinazioni d'uso abitative poste all'interno delle fasce di pertinenza acustica fissate dal DPR 18 novembre 1998 n. 459 per le infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie;
- i.** Unità edilizie comprendenti destinazioni d'uso abitative in prossimità di aeroporti, aviosuperfici, eliporti, poste a distanze inferiori a 500 metri rispetto alle distanze previste per gli ostacoli ai sensi della L. 58 del 4 febbraio 1963;
- j.** Unità edilizie comprendenti destinazioni d'uso abitative poste all'esterno delle fasce di pertinenza acustica fissate dal DPR 30 marzo 2004 n. 142 per le infrastrutture viarie classificate ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n 285 e ss.mm.ii.;
- k.** Unità edilizie comprendenti destinazioni d'uso abitative poste all'esterno delle fasce di pertinenza acustica fissate dal DPR 18 novembre 1998 n. 459 per le infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie;
- l.** Unità edilizie comprendenti destinazione d'uso abitative, in prossimità di aeroporti, aviosuperfici, eliporti, poste a distanze superiori o uguali a 500 metri rispetto alle distanze previste per gli ostacoli ai sensi della L. 58 del 4 febbraio 1963;



Tipologia 3: Esclusioni

- a. Non è richiesta la documentazione di conformità acustica ambientale per gli interventi edilizi di nuova costruzione e/o di ristrutturazione che investano non oltre il 20% della SUL e non riguardino unità immobiliari/edilizie con destinazione funzionale di scuola, asilo nido, struttura sanitaria con degenza, casa di cura e riposo;
- b. Non è richiesta la documentazione di conformità acustica ambientale dichiarazione previsionale di compatibilità acustica ambientale per i cambi di destinazione d'uso, con o senza opere, che investano non oltre il 50% della SUL ad eccezione dei cambi di destinazione d'uso, con o senza opere, di unità immobiliari/edilizie preesistenti in scuole, asili nido, strutture sanitarie con degenza, case di cura e riposo per i quali tale dichiarazione è in ogni caso richiesta;
- c. Non è richiesta la documentazione di conformità acustica ambientale per ogni altro intervento non esplicitamente richiamato nel presente allegato.



ARTICOLO 22 «PROCEDURA»

La documentazione di clima/impatto acustico ambientale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 21 deve essere redatta secondo le modalità di cui all'Allegato 1 C e attestare anche il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5.12.1997 “**Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici**” e ss.mm.ii.. Tale documentazione, costituisce requisito obbligatorio nell'ambito delle procedure abilitative edilizie

Al fine del conseguimento del certificato di **agibilità**, il soggetto obbligato dovrà dichiarare che l'opera è stata realizzata in conformità a quanto previsto nella documentazione di clima/impatto acustico ambientale e a quanto prescritto dal D.P.C.M. 5.12.1997 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), e art. 19, comma 2, lettera d), della L.R. n. 18/2001, i soggetti obbligati di cui all'art. 21 del presente Regolamento, devono presentare la documentazione attestante la **verifica post operam di compatibilità** dell'intervento realizzato con la documentazione di conformità acustica ambientale predisposta nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione edilizia, presentazione da effettuarsi antecedentemente al collaudo/procedura di agibilità, con le modalità descritte nei successivi commi.

In caso di incompatibilità dell'intervento, dovrà essere predisposta nuova documentazione nelle modalità previste nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione edilizia.

Gli esiti di tale verifica devono essere descritti in apposita documentazione tecnica, a cura di un tecnico competente incaricato dal soggetto obbligato e trasmessi anche alla Struttura capitolina preposta alla Tutela Ambientale per le fattispecie di cui alle lettere g), h) e i) dell' Allegato 1B – Tipologia 2 e per gli interventi di cui all'Allegato 1B che riguardino unità immobiliari/edilizie con destinazione funzionale di scuola, asilo ido, struttura sanitaria con degenza, casa di cura e riposo e, pertanto, non ricadenti nei casi di esclusione dalla predisposizione di documentazione di conformità acustica



Capo III

Attività rumorose a carattere permanente: dichiarazione di compatibilità acustica ambientale per l'abilitazione all'esercizio

Richiesta parere di compatibilità acustico ambientale :

- **attività permanenti** *
- **attività temporanea** *
- **attività di cantiere** *



ATTIVITA' PERMANENTI

Articolo 23 Soggetti obbligati

1. Sono tenuti a presentare all'Amministrazione capitolina la documentazione di previsione di impatto acustico ambientale i soggetti pubblici e privati che intendano esercitare le seguenti attività, per le quali sia prescritto il rilascio di un titolo autorizzativo, ovvero sia prevista una procedura abilitativa o una comunicazione all'Amministrazione medesima, ad eccezione dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo:
 - a) discoteche, sale concerti, cinema e locali di pubblico spettacolo in genere che prevedano lo svolgimento di attività comprendenti esecuzioni musicali;
 - b) associazioni culturali, circoli privati che prevedano lo svolgimento di attività musicali comprendenti intrattenimento danzante e/o di pubblico spettacolo;
 - c) pubblici esercizi che prevedano intrattenimenti danzanti e/o attività di pubblico spettacolo;
 - d) locali di pubblico spettacolo (teatro, cinema e simili);
 - e) impianti sportivi e ricreativi, sia all'aperto che al chiuso, palestre;
 - f) i soggetti richiedenti il rilascio di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive, commerciali, artigianali e di pubblici esercizi;
 - g) centri commerciali polifunzionali.

2. In relazione alle attività per le quali è necessario presentare apposita SCIA presso gli sportelli (SUAP) del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e dei Municipi territorialmente competenti, sono esclusi dalla presentazione della documentazione di impatto acustico i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4 - quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", in combinato disposto con l'articolo 4, comma 1, del medesimo Decreto.

**DOCUMENTAZIONE REDATTA
SECONDO LE MODALITA' DI CUI
ALL' ALLEGATO «1C» * E
PRESENTATA
ALLA STRUTTURA CAPITOLINA
COMPETENTE PER LA TUTELA
AMBIENTALE CHE PROVVEDE
A TRASMETTERE IL RELATIVO
PARERE ALL'UFFICIO TITOLARE**

MODULO A/S



Compatibilità acustica ambientale previsionale

- 1995:** Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, artt. 6 e 8: fra i compiti dei Comuni la verifica preventiva della compatibilità acustica ambientale di attività, insediamenti e infrastrutture nell'ambito del procedimento autorizzativo.
- 1998:** vengono attribuite al Dipartimento Ambiente le competenze in materia di gestione del rumore ambientale sul territorio
- 1998:** dal mese di giugno la U.O. preposta esprime parere sulla documentazione previsionale di impatto acustico nell'ambito di tutti i procedimenti pianificatori e autorizzativi della A. C., fino all'introduzione di misure di semplificazioni locali e nazionali


Dal 1998 ad oggi sono state esaminate oltre 35.000 documentazioni previsionali di impatto/clima acustico ambientale



Compatibilità acustica ambientale previsionale

ESIGENZA DI SEMPLIFICAZIONE

1998-2004: attività di osservazione e analisi delle istanze presentate di rilascio di parere di compatibilità acustica ambientale e confronto con il Dipartimento Attività produttive



2004-2005: Procedure semplificate specifiche per i SUAP municipali e gli Sportelli Unici tematici per le Attività ricettive e i Carburanti concernenti la documentazione previsionale di impatto acustico, concordate con il Segretariato Generale e l'Ufficio Decentramento

Compatibilità acustica ambientale previsionale



Critero della semplificazione:

Individuazione di attività previsionalmente a bassa rumorosità sulla base della co-presenza di requisiti oggettivi dichiarabili dall'imprenditore tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. n. 445/2000), in quanto le valutazioni acustiche sono riservate dalla normativa alla figura del Tecnico Competente, **da escludere dalla presentazione di documentazione di previsione di impatto acustico nell'ambito delle procedure di legittimazione all'esercizio afferenti al SUAP**

I requisiti:

- svolgimento dell'attività nel solo periodo diurno (6.00–22.00)
- superficie lorda dell'attività inferiore a 400 mq (con indicazione della metratura)
- assenza di impianti fissi di condizionamento e/o di ventilazione forzata dell'aria con relativa rete di canalizzazioni
- assenza di impianti fissi d'amplificazione e diffusione sonora
- assenza di sistemi automatici/meccanici di carico e scarico delle merci
- utenza elettrica con potenza impegnata inferiore a 12 kW




Compatibilità acustica ambientale previsionale

2005-2006: definite procedure semplificate specifiche per gli Sportelli Unici tematici per le Attività ricettive e per i Carburanti

- **Per le Attività ricettive erano previste le 4 articolazioni definite per i SUAP municipali, con criteri di esclusione specifici per la tipologia di attività.**
- **Per gli Impianti di distribuzione carburanti non era prevista l'articolazione procedurale di esclusione dalla presentazione di documentazione di impatto acustico.**



Relazioni di compatibilità acustica ambientale presentate al Dipartimento Ambiente nel periodo 1999 – 2011. Anno 2004 - inizio operatività procedure semplificate



abbattimento di **oltre il 25%** delle documentazioni di impatto acustico presentate al Dipartimento Ambiente



DPR 227 19 ottobre 2011

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'[articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,](#)

Misure di semplificazione sulla base di:

- ❖ **requisiti soggettivi dell'imprenditore** (appartenenza alle micro, piccole e medie imprese – PMI ai sensi DM 18 aprile 2005)
- ❖ **oggettivi dell'attività.** Definizione di 47 categorie di attività definite a bassa rumorosità fatta eccezione per 8 di queste (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari) qualora utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali



DPR 227/11

CRITICITÀ*:

- ❑ Il provvedimento attenua il principio di prevenzione in favore di un regime accentuato di controllo *ex post*
- ❑ Non lascia inalterati i livelli di tutela ambientale preesistenti: le attività di cui all'allegato B del D.P.R. non possono essere considerate a priori a bassa rumorosità; possono utilizzare macchinari/impianti rumorosi e/o senza una corretta localizzazione
- ❑ Individua solo nella musica e nella riproduzione sonora criticità di impatto

RICADUTE NEGATIVE PER:


- ❑ Amministrazioni e comunità interessate: incremento controlli *ex post* (Comuni e ARPA) con relativi oneri economici, incremento del contenzioso, minore garanzia di qualità ambientale e di vita;
- ❑ Imprenditori: incremento del contenzioso, maggior rischio di interventi di risanamento acustico *ex post* con aumento di oneri economici rispetto ad una corretta progettazione.

* cfr. Curcuruto S. , Carati G. *et al*, «Semplificazione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese in materia di impatto acustico. Analisi critica e proposta tecnica attuativa del DPR 227/11», 38° Convegno AIA, Roma 2012

DPR 227/11

Individuazione solo nella musica e nella riproduzione sonora di criticità di impatto acustico

- L'esperienza di Roma (2)



Roma - Esposti presentati nel periodo 2006 – 2011. Percentuali per tipologia di sorgente.



DPR 227/11

Il monitoraggio – criticità riscontrate

Compilazione dei moduli associati alle 4 articolazioni delle procedure

- completezza -

- **2/3 dei moduli** presentano carenze di compilazione
- **80% delle carenze di compilazione** si riscontrano nella sezione dedicata alle dichiarazioni rese ai fini dell'applicazione del DPR 227/11
- **90% dei moduli con carenze di compilazione sono del tipo A/S** (esclusione dalla presentazione di documentazione di impatto acustico)

DPR 227/11

Il monitoraggio – criticità riscontrate

Compilazione dei moduli associati alle 4 articolazioni delle procedure

PROBLEMATICHE

- **L'allegato B del DPR 227/11 elenca 47 categorie di attività 'a bassa rumorosità' senza associarle a un codice della classificazione delle attività economiche (ATECO)**



Difficoltà per l'imprenditore di individuare la procedura corretta in relazione alla sua attività

Difficoltà per il SUAP nel verificare la congruità delle dichiarazioni



ARTICOLO 24 «PROCEDURA»

2. Per le attività la cui procedura abilitativa per l'esercizio afferisce al SUAP, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 4 commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 227/2011 l'adempimento di conformità acustica ambientale consiste:

a) qualora le emissioni siano previsionalmente conformi ai valori limite di emissione propri della Classe acustica attribuita alla zona, nella asseverazione da parte di un tecnico competente in acustica, resa all'Ufficio competente dell'Amministrazione nella forma di dichiarazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti che le emissioni sono previsionalmente conformi ai valori limite di emissione propri della Classe acustica attribuita alla zona. Detta asseverazione di requisiti e presupposti deve essere corredata dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'articolo 1 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e ss.mm.ii.

MODULO B/S

b) qualora le emissioni siano previsionalmente superiori ai valori limite di emissione propri della Classe acustica attribuita alla zona ed il rispetto di tali limiti debba essere conseguito attraverso la predisposizione di opere, nella elaborazione di documentazione di previsione di compatibilità acustica ambientale del tecnico competente in acustica dalla quale risulti che le emissioni sono previsionalmente superiori ai valori limite di emissione propri della Classe acustica attribuita alla zona ed il rispetto di tali limiti sia conseguito attraverso la predisposizione di opere. Tale documentazione, che deve includere, oltre agli elementi minimi indicati all'Allegato "1 C" del presente Regolamento, la descrizione dettagliata delle opere previste, nonché ulteriore documentazione tecnica attestante la fattibilità delle opere, ai sensi delle normative specifiche di settore e dei regolamenti comunali vigenti, è presentata alla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale, ai fini del rilascio del nulla osta, di cui all'articolo 8 comma 6 della L. 447/1995 e ss.mm.ii., sentite le Strutture capitoline e eventuali Enti/amministrazioni esterne interessate per competenza.

MODULO C/S



(ARTICOLO 24)

In caso di Procedimento Unico di cui all'articolo 7 del D.P.R. 160/2010 per le attività la cui procedura di esercizio afferisce al SUAP dovrà essere predisposta documentazione di previsione di impatto acustico ambientale da sottoporre al parere obbligatorio della Struttura Capitolina preposta alla Tutela Ambientale

I soggetti obbligati di cui all'articolo 23 devono procedere alla verifica post operam di compatibilità dell'attività in esercizio con la documentazione di conformità acustica ambientale predisposta, e, in caso di incompatibilità, devono porre in essere le conseguenti azioni al fine di ottenere la suddetta compatibilità, presentando nuova documentazione.

Gli esiti della verifica post operam devono essere presentati in apposita documentazione tecnica che dovrà essere trasmesso all'Ufficio titolare della procedura amministrativa e alla Struttura Capitolina preposta alla Tutela Ambientale entro 180 giorni dall'entrata in esercizio dell'attività

ARTICOLO 25 «LIMITI SPECIFICI PER DISCOTECHE, SALE DA BALLO E STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO»

I gestori di discoteche, sale da ballo e strutture destinate allo spettacolo sono tenuti anche al rispetto dei limiti del livello di pressione sonora stabiliti dall'articolo 2 del D.P.C.M. n. 215/99 **a tutela del pubblico frequentante**. La documentazione prescritta dal citato Decreto deve essere conservata presso il locale in cui si svolge l'attività.



ATTIVITA' TEMPORANEE

Roma, al pari di altre rilevanti realtà metropolitane, offre numerose opportunità culturali e di aggregazione attraverso eventi e manifestazioni all'aperto, per lo più concentrate nel periodo estivo («Estate Romana») nei luoghi d'interesse nella Città Storica.

Lo svolgimento di tali attività determina fattori di pressione nelle aree interessate non esclusivamente riconducibili alle sorgenti sonore specifiche delle attività, ma determinate dalla capacità di attrazione antropica.

Il governo di tale fenomeno deve necessariamente prevedere una strategia integrata dei vari settori dell'amministrazione coinvolti, attraverso una attenta programmazione che tenga conto della tipologia degli eventi in relazione al territorio, alla loro successione temporale e alla loro capacità attrattiva con le possibili criticità connesse, di cui il rumore ambientale rappresenta un aspetto fra altri, anche se quello maggiormente percepito dalle persone residenti

* Cfr. Donati D, et al., *Estate romana: tradizione, territorio, rumore ambientale. Riflessione per una gestione integrata*, 33° Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana Acustica (AIA), Seminario GAA "Suoni e rumori del tempo libero", Napoli, maggio 2006, in Atti, GAA/13, pag. 13



Articolo 29

Eventi programmati dalla pubblica Amministrazione locale

1. Le manifestazioni temporanee e in generale le attività temporanee di intrattenimento, ivi compresi gli eventi culturali, ludici, sportivi e similari, pianificati e programmati dall'Amministrazione Capitolina sono regolati, per gli adempimenti in materia di acustica ambientale, dalla disciplina procedimentale di seguito declinata.
2. Ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico, la pianificazione e la programmazione di eventi programmati dall'Amministrazione Capitolina, con indicazione dei giorni, degli orari, dei siti e della tipologia di ogni evento inserito nel programma, devono essere definiti da parte della Struttura preposta, interessando, nella fase istruttoria dell'attività, per l'espressione di parere consultivo nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, le Strutture capitoline rispettivamente competenti per la tutela ambientale, per la Mobilità e Trasporti, per la Sicurezza, nonché il Comando Generale della Polizia Locale.
3. La programmazione e localizzazione degli eventi, di cui ai commi precedenti, ai fini della tutela acustica, è subordinata, in particolare, al rispetto dei seguenti fattori:
 - a) Recettori sensibili: la presenza di recettori sensibili (ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido nel solo periodo di attività didattica) nell'area di influenza acustica di un determinato evento, intendendo per influenza acustica la modificazione previsionale dei livelli del clima acustico esistente, attribuibile alle sorgenti sonore delle manifestazioni e al relativo incremento dell'indotto, nell'area, di veicoli e persone, impedisce lo svolgimento di eventi;
 - b) Scansione temporale degli eventi programmati: gli eventi programmati in un medesimo sito dovranno succedersi con intervalli temporali non inferiori alla durata della precedente manifestazione;
 - c) Contemporaneità degli eventi in una medesima porzione di territorio ricadente nell'area di influenza acustica degli eventi considerati: è consentita la contemporaneità degli eventi programmati solo quando la somma dei contributi sonori di ciascun evento è contenuta nelle immissioni sonore legate all'evento a maggior contributo energetico.



TITOLO IV Attività a carattere temporaneo

Art. 30 Soggetti obbligati

1. Tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendano eseguire, in ambienti chiusi o all'aperto, attività a carattere temporaneo, sono tenuti, ai fini del rilascio del titolo autorizzativo all'esercizio, ovvero di altra procedura abilitativa, a dimostrare la conformità acustica ambientale o ad acquisire, con le modalità definite dal presente Regolamento, l'autorizzazione ad operare in deroga ai limiti acustici fissati dalla vigente normativa e dalla disciplina locale.
2. Le attività temporanee di seguito riportate sono esonerate dagli obblighi di cui al precedente comma, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, della L.R. Lazio 18/2001:
 - a) feste religiose;
 - b) feste laiche di rilevante interesse per la Città;
 - c) comizi elettorali.
3. L'individuazione delle specifiche tipologie di cui alle lettere "a" e "b" del precedente comma, è determinata con uno specifico atto della Giunta Capitolina.
4. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, ai sensi della legge 7 ottobre 2013, n. 112, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 19 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.



ARTICOLO 31 «PROCEDURA»

Tutti i soggetti che intendano eseguire attività a carattere temporaneo devono predisporre la documentazione di impatto acustico ambientale redatta secondo le modalità indicate negli Allegati «1D» e «1E».

La Struttura Capitolina preposta alla Tutela Ambientale rilascia il **parere** di conformità acustica ambientale nel caso in cui la documentazione attesti il rispetto dei livelli acustici fissati dalla normativa vigente o l'**autorizzazione in deroga** ai limiti acustici nel caso di documentazione attestante previsionalmente il superamento dei livelli acustici.

Nel caso di eventi di cui al comma 4 dell'articolo 30 la documentazione deve essere redatta e presentata secondo le procedure di cui all'articolo 24, commi a) e b) (MODULI B/S E C/S).

E' obbligatoria la verifica post operam di compatibilità dell'attività in esercizio con la documentazione di conformità acustica ambientale e, in caso di incompatibilità, la predisposizioni di azioni volte ad ottenere la suddetta compatibilità, presentando la relativa documentazione.

Per le attività temporanee di cantiere di durata inferiore a 60 giorni tale verifica deve essere effettuata e dichiarata dal tecnico competente entro 7 giorni dalla comunicazione di inizio lavori; per periodi di durata superiore, entro 30 giorni. Per le attività temporanee non di cantiere di durata complessiva compresa tra 7 e 21 giorni, anche non consecutivi, la verifica deve essere effettuata e dichiarata dal tecnico competente entro 2 giorni dall'inizio attività; per periodi di durata superiore entro 7 giorni.

Gli esiti della verifica devono essere descritti in una documentazione tecnica, a cura di un tecnico competente, da conservare presso l'attività



ATTIVITA' TEMPORANEE E DI CANTIERE

ARTICOLO 32 «AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI»

(art. 6 L. n. 447/1995 e art. 17 L. Regione Lazio n. 18/2001)

La Struttura Capitolina competente per la Tutela Ambientale rilascia tale autorizzazione sulla base di una documentazione tecnica previsionale, (redatta secondo gli Allegati «1D» e «1E») previa acquisizione del parere obbligatorio dell'ARPA Lazio, delle motivazioni all'accoglimento dell'istanza espresse dall'Ufficio titolare del rilascio del titolo autorizzativo e del parere di eventuali altri Uffici Capitolini o Enti/Amministrazioni esterne competenti per l'area interessate

L'autorizzazione in deroga viene concessa subordinatamente al rispetto di prescrizioni tecniche e amministrative; in essa vengono indicati i limiti massimi in deroga per specifiche fasce orarie.

Le prescrizioni sono volte a coniugare l'esigenza di deroga ai limiti acustici per lo svolgimento di alcune tipologie di attività temporanee con la funzione primaria di prevenzione e controllo dell'inquinamento acustico, a tutela dell'ambiente e della popolazione **esposta**.



ARTICOLO 33 «AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER ATTIVITA' TEMPORANEA NON DI CANTIERE»

Allegato «1D»

La Struttura Capitolina competente per la Tutela Ambientale rilascia tale autorizzazione nell'ambito dei seguenti limiti:

Fino ad un valore massimo di immissione di 70dB(A) misurato ai recettori abitativi più esposti, incluse le eventuali prove, dalle 10.00 alle 24.00 per lo svolgimento dell'evento e dalle 10.00 alle 19.00 per le prove, e per un massimo di 3 giorni consecutivi ripetibili su uno stesso sito con un intervallo temporale non inferiore a 10 giorni, per un massimo di 30 giorni di deroga all'anno, anche se riferita a sorgenti ed eventi diversi fra loro.

E' sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Non possono essere concesse deroghe ai limiti acustici nei confronti di strutture sanitarie con degenza e scuole in orario di attività didattica.

Nei casi di istanze di autorizzazione in deroga diverse dalle possibilità previste, e in ogni caso con limiti non superiori a 70dB(A) ai recettori abitativi più esposti, sarà la Giunta Capitolina ad esprimere, con proprio atto di indirizzo, l'apprezzamento del pubblico interesse a motivazione della procedibilità di dette istanze.



ARTICOLO 34 «AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' TEMPORANEA DI CANTIERE»

Allegato «1E»

I soggetti titolari di attività temporanee di cantiere possono presentare istanze di autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali esclusivamente se già in possesso del titolo autorizzativo alla realizzazione dell'opera.

Le attività di cantiere rese necessarie da circostanze di somma urgenza tali da non consentire alcun indugio sono escluse dal rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento.

La Struttura Capitolina competente per la Tutela Ambientale rilascia tale autorizzazione nell'ambito dei seguenti limiti:

a) Per opere non pubbliche fino ad un valore massimo di immissione di 75dB(A) misurato ai recettori abitativi più esposti, dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 16.30 non consecutive; fino ad un valore massimo di immissione di 70dB(A) misurato ai recettori abitativi più esposti, il sabato dalle 07.30 alle 13.30;

b) Per opere pubbliche i limiti di cui al punto a) sono estesi come segue: fino ad un valore massimo di immissione di 70dB(A) misurato ai recettori abitativi più esposti, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 22.00, il sabato dalle 13.30 alle 22.00 e i giorni festivi dalle ore 07,30 alle ore 22,00; fino ad un valore massimo di immissione di 65dB(A) misurato ai recettori abitativi più esposti, dalle ore 22,00 alle ore 06,00.

E' sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Non possono essere concesse deroghe ai limiti acustici nei confronti di strutture sanitarie con degenza e scuole in orario di attività didattica.

Nei casi di istanze di autorizzazione in deroga diverse dalle possibilità previste, e in ogni caso con limiti non superiori a 70dB(A) ai recettori abitativi più esposti, sarà la Giunta Capitolina ad esprimere, con proprio atto di indirizzo, l'apprezzamento del pubblico interesse a motivazione della procedibilità di dette istanze.



ARTICOLO 27 «SEGNALAZIONI DI INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE AD ISTANZA DI PARTE»

Il soggetto che si ritiene leso da livelli di clima e/o impatto acustico superiori a quanto definito dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica comunale, presenta all'Amministrazione un esposto contenente l'indicazione del tipo di disturbo subito, della sorgente dell'abuso sonoro e del giorno o dei giorni, indicando anche una fascia oraria in cui tale disturbo si manifesti con maggiore intensità.

- 1) Accertamento del Municipio sulla fondatezza dell'esposto e sulla regolarità amministrativa dell'attività oggetto dell'esposto
- 2) Interessamento dell'Arpa da parte della Struttura Capitolina competente per la tutela ambientale, per la procedura di verifica dei livelli acustici tramite verifiche strumentali sulle sorgenti sonore potenzialmente disturbanti e comunicazione a Municipio, titolare dell'attività, esponente e ufficio preposto alle procedure abilitative.
- 3) In caso di valori acustici non conformi la Struttura Capitolina competente per la tutela ambientale procede come segue:
 - a) superamento del solo valore limite differenziale: sanzione prevista agli articoli 39 e 40 e obbligo di ripristino della conformità acustica ambientale tramite interventi la cui esecuzione ed efficacia deve essere attestata da documentazione tecnica elaborata da un tecnico competente ai fini dell'espressione del parere;
 - b) superamento dei limiti assoluti di immissione e di emissione e/o di attenzione: sanzione prevista agli articoli 39 e 40 e obbligo di ripristino della conformità acustica ambientale tramite interventi la cui esecuzione ed efficacia deve essere attestata da documentazione tecnica elaborata da un tecnico competente secondo l'Allegato «1A»^{*} ai fini dell'espressione del parere.



Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti
Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane

Arch. Chiara Alippi

Circonvallazione Ostiense, 191 – 00154 Roma
e-mail: chiara.alippi@comune.roma.it
tel.: 06 671071239



ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE



OBIETTIVI

consistono essenzialmente nell'integrare, in materia di acustica ambientale, l'azione degli Stati membri per



giungere a un concetto comune della problematica del rumore ambientale, attraverso la valutazione dell'esposizione al rumore della popolazione mediante la




mappatura acustica, realizzata sulla base di metodi di determinazione comuni agli Stati membri, con livelli acustici rilevati, ordinati e presentati secondo criteri confrontabili, per



l'adozione di misure a breve, medio e lungo termine secondo linee strategiche di intervento per risanare le situazioni di inquinamento, ma anche per tutelare le zone caratterizzate da una buona qualità acustica, focalizzando l'attenzione sull'esposizione alle immissioni acustiche derivanti dalle infrastrutture di trasporto e dalle zone industriali



- La Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale ha introdotto nuove definizioni e **nuovi descrittori acustici*** ai fini della prevenzione e riduzione degli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale della popolazione;



- In adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, con **decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194** "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", sono state ridefinite competenze e procedure volte al conseguimento degli obiettivi della direttiva medesima



DECRETO LEGISLATIVO 19 Agosto 2005, n. 194

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per:

- a) l'elaborazione della **mappatura acustica** e delle **mappe acustiche strategiche** di cui all'art. 3;
- a) L'elaborazione e l'adozione dei **piani di azione** di cui all'art. 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti di rumore nelle zone silenziose;
- a) Assicurare l'**informazione** e la **partecipazione** del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.



D. Lgs. 194/2005

Art. 2

Definizioni

AGGLOMERATO

Area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è **superiore a 100.000 abitanti**.



La Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2007, n.663

“Individuazione dell’agglomerato di Roma e dell’autorità competente ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194, in materia di determinazione e gestione di rumore ambientale”

1. Individua il territorio del comune di Roma come **AGGLOMERATO** con più di 250.000 abitanti
2. Identifica il Comune di Roma come autorità competente cui sono demandati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 194/2005



D. Lgs. 194/2005

La redazione della Mappa Acustica Strategica e del Piano di Azione costituiscono adempimenti con prefissate scadenze quinquennali

Il **Comune di Roma**, quale “**AGGLOMERATO**”, ha elaborato e trasmesso al Ministero dell’Ambiente per l’inoltro alla Commissione Europea:

- Mappa Acustica Strategica - anno **2007**
- Piano di Azione - anno **2008**

- Mappa Acustica Strategica - anno **2012**
- Piano di Azione - anno **2013**

- Mappa Acustica Strategica - anno **2017** * [Lden](#) [Lnight](#)
- Piano di Azione - anno **2018** *

(Con Delibera n. 270 del 6 dicembre 2019 la Giunta Capitolina ha adottato il Piano di Azione dell’Agglomerato di Roma – anno 2018)




IL RISANAMENTO ACUSTICO



Gestione del rumore ambientale sul territorio

Pianificazione, Progettazione e Controllo





Il Risanamento acustico del territorio (1)

Il Dipartimento Politiche Ambientali con i servizi e uffici dedicati alla gestione del rumore ambientale e della qualità dell'aria ha il compito di:

- **Elaborare modalità d'applicazione sul territorio comunale dei criteri generali sui Piani di Risanamento definiti dalla Legge Regionale n. 18/01**
- **Definire criteri e modalità di redazione dei piani di risanamento sul territorio comunale e del loro coordinamento, individuando criteri specifici di priorità, al fine della predisposizione del Piano di Risanamento Acustico Comunale**
- **Analizzare ed effettuare osservazioni, nell'ambito dei procedimenti Regionali di espressione di parere sui piani di risanamento acustico sovracomunali presentati dagli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto**
- **Esprimere parere sui piani di risanamento pertinenti al territorio, anche nell'ambito dei singoli progetti esecutivi**

Prime osservazioni ed indirizzi (1)

Opportunità di stabilire modalità programmate di confronto con i gestori delle infrastrutture in fase di predisposizione e di analisi dei Piani di Risanamento.



Sono in atto procedure programmate di confronto con:

- **ATAC**
- **METRO**
- **ANAS**
- **RFI**
- **AUTOSTRADE**

Sono stati approvati:

ATAC – documento metodologico

RFI → **Parere in Conferenza Unificata**

RFI → **5 progetti esecutivi sul territorio**

Prime osservazioni ed indirizzi (2)

Opportunità di elaborazione di modalità specifiche di redazione dei Piani di Risanamento in relazione alla tipologia della sorgente inquinante



Sono state sperimentalmente elaborate modalità di redazione dei Piani di Risanamento relativi al traffico veicolare, in considerazione della rilevanza di tale sorgente in un contesto altamente urbanizzato, con limitata presenza di attività industriali



Il Risanamento acustico del territorio (2)

Sviluppo rete viaria:
8700 km

Sviluppo rete TPL
4.488 km

Spostamenti giornalieri:
6.6 milioni (di cui 820mila
mobilità pendolare)



RETE AUTOBUS URBANI

estensione rete
in km
2.060

utenza:
passeggeri giorno
764.000



RETE AUTOBUS REGIONALI

estensione rete
in km
1.847

utenza:
passeggeri giorno
156.000



RETE METROPOLITANA

estensione rete
in km
41

utenza:
passeggeri giorno
700.000



RETE TRAMVIARIA

estensione rete
in km
39

utenza:
passeggeri giorno
73.000



RETE FERROVIARIA URBANA E REGIONALE

estensione rete
in km
501

utenza:
passeggeri giorno
521.000

AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE: GIORNO FERIALE MEDIO

TOTALE RETE


4.488

2.214.000



Il risanamento acustico del territorio (3)

ESIGENZA DI INDIVIDUARE UNA METODOLOGIA PER CARATTERIZZARE ACUSTICAMENTE IL TERRITORIO IN RELAZIONE ALLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO



PROGETTO SPERIMENTALE SU AREA RAPPRESENTATIVA DELL'INTERO TERRITORIO PER LA PRESENZA DELLE 6 CLASSI ACUSTICHE, DI UN'AMPIA DIFFERENZIAZIONE DEL TESSUTO URBANISTICO E DI DIVERSE TIPOLOGIE DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

* cfr. Carati G, Carlini E, Fascinelli G, Ferri G, Rizzo M, Romano Franchi de Notarvanni V, Cignini B, «An acoustic study of a representative part of the territory of the Municipality of Rome», AIA-DAGA, Merano 2013



Il risanamento acustico del territorio (4)

Il territorio selezionato: Municipio XVI (attualmente XII)

- ❑ Superficie : 73 kmq
- ❑ Abitanti : 142.622 (2009)


Periodo: luglio-settembre 2010

Obiettivo: acquisizione di dati sui livelli di immissione ai recettori di rumore da infrastrutture di trasporto in particolare da traffico veicolare, tipologicamente rappresentativi e trasferibili ad altre situazioni analoghe sul territorio

Metodologia: caratterizzazione acustica delle infrastrutture di trasporto attraverso un monitoraggio acustico puntuale e rilievo dei flussi di traffico:

- Identificazione di 24 punti di misura rappresentativi
- Misure e rilievi effettuati in orario diurno e notturno
- Implementazione di codici di calcolo per la stima dei flussi sull'intera rete viaria oggetto di indagine
- Implementazione di codice di calcolo per la stima delle immissioni acustiche ai recettori

Il risanamento acustico del territorio (4)



Classificazione acustica dell'area

Measuring station	L _{eq} [dB(A)]	
	daytime (6,00 ÷ 22,00)	night time (22,00 ÷ 6,00)
1	69,5	66,0
2	70,0	64,0
3	71,0	68,5
4	67,5	64,0
5	61,5	56,5
6	67,0	64,5
7	69,5	64,5
8	69,0	63,5
9	75,0	72,0
10	65,0	58,5
11	69,5	63,5
12	72,0	66,5
13	71,0	66,5
14	68,5	62,5
15	68,5	64,5
16	65,5	59,5
17	68,5	62,5
18	74,0	71,0
19	69,5	67,0
20	71,5	66,0
21	71,5	67,0
22	71,5	68,0
23	67,5	57,0
24	72,5	68,5

Livelli di rumore misurati a bordo strada per ogni punto di misura



Il risanamento acustico del territorio (5)

Ref.	Measuring station	Measured acoustic levels (7,30-8,30)	Simulated acoustic levels (7,30-8,30)	Differences	Measured acoustic levels (night)	Simulated acoustic levels (night)	Differences
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
1	Via Stradivari	71,0	70,2	0,8	65-67	60,7	4,3-6,3
2	Via di Trastevere 300	69,3	70,2	-0,9	64,0	65,6	-1,6
3	Via Ettore Rolli 30	71,8	70,8	1,0	69,0	65,9	3,1
4	Via dei Quattro Venti	69,9	71,8	-1,9	64,0	66,5	-2,5
5	Via Poerio 44	63,1	66	-2,9	56-56,5	56,3	-0,3-0,2
6	Via Fonteiana 40	68,4	68,8	-0,4	64,5	64,1	0,4
7	Via di Donna Olimpia	70,6	69,6	1,0	64,0	65,1	-1,1
8	Via Jenner	70,5	71,1	-0,6	63-63,5	66,7	-3,7-3,2
9	Via Leone XIII	76,6	74,9	1,7	72,0	70,7	1,3
10	Via dei Colli Portuensi	66,7	73	-6,3	60,0	63,6	-3,6
11	Via dei Colli Portuensi	71,4	71,5	-0,1	63,0	67,7	-4,7
12	Via Portuense	72,9	72,7	0,2	66-66,5	66,7	-1,7-1,2
13	Via Ramazzini	72,3	71	1,3	66,0	66,5	-0,5
14	Via Agnelli	69,3	72,3	-3,0	63,0	67,7	-4,7
15	Via della Pisana	69,4	67,3	2,1	63,0	62,3	0,7
16	Via di Casale Lumbroso	66,9	67,8	-0,9	59,5-60	57,9	1-6-2,1
17	Vicolo di Cas. Lumbroso	69,4	71,3	-1,9	62,5-63	61,8	0,7-1,2
18	Via Aurelia Antica	75,2	71,6	3,6	71,0	66,9	4,1
19	Via di Bravetta (Via Malatesta)	69,9	68,5	1,4	66,5	63,2	3,3
20	Via di Bravetta (Via Cosolani)	71,6	68,6	2,8	65,5-66,5	63,6	1,9-2,9
21	Via Silvestri	72,6	71,8	0,8	67-67,5	66,4	0,6-1,1
22	Via Aurelia (McDonald)	71,6	72,0	-0,4	68,5	67,1	1,4
23	Via di Brava	71,0	69,6	1,4	57-57,5	65,3	-8,3-7,8
24	Circ.ne Gianicolense 142	74,0	76,1	-2,1	67,5-68,5	71,8	-4,3-3,3

Valori misurati e valori stimati – Taratura del codice di calcolo



Mappa acustica a 4 metri di altezza
Periodo diurno (06-22)



Mappa acustica a 4 metri di altezza
Periodo notturno (22-06)



Osservazioni

- ❑ **Misurazioni di verifica in contesti analoghi sul territorio hanno confermato la percorribilità della scelta metodologica**
- ❑ **I valori di immissione sonora stimati al recettore, ad una prima analisi, in massima parte non si discostano dai limiti acustici fissati dalla Classificazione Acustica del territorio e dai limiti specifici delle fasce di pertinenza fissati dalla D.P.R. 142/2004 e dalla Delib. C.C. n. 93/2009**



L'informazione e la partecipazione del pubblico



L'informazione del pubblico

Rilevanza e criticità della comunicazione pubblica

Percorso di riforme e di trasformazione dell'Amministrazione Pubblica condiviso, pur con differenze, da quasi tutti i Paesi europei



emergere di nuovi diritti dei cittadini



Politiche di riforma amministrativa sono state necessariamente accompagnate da politiche di comunicazione pubblica



**Decisioni delle Istituzioni comunitarie in merito a:
trasparenza, accesso, ombudsman europeo, campagne di
informazione, integrazione sociale**



L'informazione e la partecipazione del pubblico

1990 – **Legge 241 sul procedimento amministrativo con ambiti di partecipazione dei cittadini**

Cambiamento radicale di prospettiva nei rapporti fra amministrazioni (sussidiarietà orizzontale) e fra amministrazione e cittadini

Cittadini non più semplici amministrati, utenti o assistiti, ma partecipi del processo decisionale pubblico, attraverso il procedimento.

Questa nuova cittadinanza è garantita anche dalla comunicazione pubblica

2000 – **Legge 150 sulla disciplina della comunicazione pubblica**

2005 **D.Lgs 195/2005 Accesso all'informazione ambientale**

2012/13 – **Legge 190 e successivi Decreti attuativi per gli aspetti inerenti alla «Amministrazione aperta e trasparente»**

Leggi 'Bassanini', riforma del titolo V della Costituzione etc.





L'informazione e partecipazione del pubblico in materia ambientale

Percorso da:

- **Comunicazione relativa all'ambiente a rischio**
- **Comunicazione/partecipazione a procedimenti di valutazione ambientale essenzialmente per la gestione preventiva del contenzioso**
- **Comunicazione/partecipazione per la sostenibilità ambientale attraverso la partecipazione al momento decisionale**

Percorso strettamente interconnesso con il percorso di riforma della P.A. (Decentramento Amministrativo, Documentazione amministrativa, Ordinamento degli EE.LL., “Amministrazione aperta e trasparente”)



La partecipazione del pubblico ai percorsi decisionali in materia di politiche ambientali

A livello nazionale due punti significativi



Procedura VIA

Partecipazione ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale essenzialmente per la gestione preventiva del contenzioso

Agenda 21

Partecipazione ai percorsi decisionali in materia di politiche ambientali



L'esperienza del Comune di Roma

Partecipazione dei cittadini ai processi decisionali in materia ambientale (1)

Agenda 21 Locale:

- 1994 Roma firma la convenzione di Aalborg
- 1997 Pubblicazione Relazione sullo stato dell'ambiente
Redazione del documento preliminare del piano di Azione ambientale
- 1998/99 Forum di Agenda 21 (120 soggetti tra rappresentanti della comunità locale e dell'Amministrazione)
- 2002 Approvazione Piano d'Azione Ambientale (PAA - Delib. C.C. 121)
- 2005/6 elaborazione documento aggiornamento del PAA, in relazione alle competenze successivamente acquisite
- 2006 Ratifica degli «impegni di Aalborg», con inclusione del percorso di Agenda 21 locale (Delib. G.C. n. 249 del 17 maggio 2006)



L'esperienza del Comune di Roma

Partecipazione dei cittadini ai processi decisionali in materia ambientale (2)

Gli organismi di partecipazione e tutela dei cittadini:

Lo Statuto del Comune di Roma prevede la istituzione di Consulte per la partecipazione attiva dei cittadini all'attività dell'Amministrazione

- Non risulta istituita a livello centrale una Consulta per le tematiche ambientali
- A livello municipale solo presso alcuni municipi appaiono istituite consulte su tematiche ambientali (da sito web istituzionale del comune di Roma)

Il Difensore Civico (dal dicembre 2003)

Gestisce numerose istanze di tutela dei cittadini in relazione ad aspetti ambientali (istituto cancellato dalla Finanziaria 2010; l'attuale riferimento è il Difensore Civico della Provincia)



L'esperienza del Comune di Roma

Partecipazione dei cittadini ai processi decisionali in materia ambientale (3)

I laboratori di Quartiere

Previsti nel 2005 nell'ambito di una Deliberazione in materia di riqualificazione urbana, costituiscono un esempio di progettazione partecipata che coinvolge complessivamente gli aspetti concorrenti alla sostenibilità sul territorio, fra i quali gli aspetti ambientali.



L'esperienza del Comune di Roma

Informazione e partecipazione del pubblico in materia di gestione del rumore ambientale:

Non sono attualmente definite modalità specifiche. L'informazione e la partecipazione avvengono secondo quanto stabilito dalla normativa amministrativa sulla documentazione e sul procedimento (Accesso ai documenti e alle informazioni, partecipazione al procedimento, osservazioni nell'ambito dell'iter approvativo di atti di pianificazione del territorio e regolamentazione delle attività, Amministrazione trasparente);

La proposta di Regolamento comunale contiene alcune modalità, con particolare riferimento agli adempimenti previsti da D. Lgs 194/2005

Le disposizioni del «Regolamento di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana» (Delib. Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006) possono trovare applicazione in riferimento alla gestione del rumore ambientale, laddove determini una trasformazione del territorio



L'esperienza del Comune di Roma

Informazione e partecipazione del pubblico in materia di gestione del rumore ambientale:

Il Dipartimento Tutela Ambientali ha assegnato a tale tema un Titolo nell'ambito della proposta di Regolamento di disciplina della gestione del rumore ambientale sul territorio con l'impegno a implementare in maniera specifica gli ambiti e gli strumenti di partecipazioni esistenti e di definirne di specifici.

In tale titolo sono definiti anche requisiti minimi di modalità di informazione per quanto attiene alle Mappe acustiche; per i Piani di Azione e per ogni atto di pianificazione e programmazione in materia di acustica ambientale è previsto l'obbligo di definire le modalità di informazione e partecipazione del pubblico e di registrarne gli esiti nell'atto deliberativo finale.

In caso si configurino trasformazioni territoriali, troverà applicazione lo specifico Regolamento (Delib. C.C. n. 57/2006)



L'esperienza del Comune di Roma

Informazione e partecipazione del pubblico in materia di gestione del rumore ambientale (segue):

Il Dipartimento Politiche Ambientali – U.O. preposta alla gestione del rumore ambientale e della qualità dell'aria elabora il Rapporto periodico sullo stato acustico del territorio, che costituirà un rilevante strumento di informazione.

Ha predisposto progetti sperimentali mirati di comunicazione in materia di gestione del rumore ambientale volti a fornire una corretta informazione per la promozione di comportamenti compatibili

Nell'ambito delle autorizzazioni in deroga ai limiti acustici inserisce, quale prescrizione fissa, l'obbligo, per il responsabile dell'attività, di informazione dei cittadini esposti sugli ambiti, le modalità e le prescrizioni della deroga stessa.



Informazione e partecipazione del pubblico in materia di gestione del rumore ambientale

Accesso atti

Partecipazione al procedimento amministrativo

Accesso all'informazione ambientale

Partecipazione alla fase decisionale nel procedimento di valutazione ambientale per minimizzare il possibile contenzioso

Accesso civico

**Possibile criticità:
Eccesso di informazione=
disinformazione**

**Auspicabile sviluppo:
Partecipazione del pubblico alle fasi di ricerca tecnico scientifica (PPSR, Public participation in scientific research) per la definizione delle opzioni decisionali CITIZEN SCIENCE**



Suono/rumore = elemento culturale

**Il suono è un pensiero con le gambe
(antico detto dei monaci tibetani)**

**Non molti suoni nella vita, inclusi tutti i suoni della città e della
campagna suscitano più interesse del sentire bussare alla porta
(Charles Lamb, 1775-1834, saggista e critico inglese)**

**Si può escludere il rumore insonorizzando la propria mente (Harold
Ross, 1892 - 1951, editore del *New Yorker*, USA)**



Suono/rumore = elemento culturale



***“Preferisco il rumore del mare”* - film di Mimmo Calopresti**